

PREMESSO che l'art. 74 "Calendario scolastico per le scuole di ogni ordine e grado" del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 2, stabilisce che le attività didattiche si svolgono nel periodo compreso tra il 1 settembre e il 30 giugno;

VISTO l'art. 21 della legge n. 59 del 15.3.1997 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.P.R. n. 275 dell'8.3.1999, concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, che riserva alle istituzioni scolastiche:

- gli adattamenti del calendario scolastico nel rispetto del disposto dell'art. 74, 3° comma, del D.L.vo n. 297 del 1994 relativo allo svolgimento di almeno 200 giorni di lezione;
- la scansione temporale della valutazione degli apprendimenti degli alunni e della suddivisione del periodo delle lezioni;
- il calendario degli scrutini e delle valutazioni intermedie e finali degli alunni;
- la fissazione degli esami da parte dei dirigenti scolastici, ad esclusione di quelli di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore;

VISTO l'art. 138, comma 1° del D.L.vo n. 112 del 31/03/1998 che ha delegato alle Regioni una serie di funzioni amministrative, tra le quali quella della determinazione annuale del calendario scolastico;

CONSIDERATO che tale delega di funzioni, ai sensi del comma 2 del citato art. 138, diviene operativa dal secondo anno scolastico immediatamente successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di riordino delle strutture dell'amministrazione centrale e periferica, di cui all'art. 7 della legge 59/97, vale a dire dall'anno scolastico 2002/03;

VISTA la l.r. 5.1.2000 n. 1, sul riordino del sistema delle autonomie in Lombardia, e in particolare il comma 121 dell'art. 4 che disciplina le funzioni amministrative della regione ai sensi dell'art. 138, comma 1° del D.L.vo n. 112 del 31/03/1998;

VISTO l'art. 3 della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, che reca modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione;

VISTA la nota, del 19.4.2002 prot n. 7698, indirizzata ai Presidenti delle Regioni dal Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca che stabilisce la competenza delle Regioni di determinare il calendario scolastico per il prossimo anno scolastico;

VISTA l'O.M. del MIUR del 10 maggio 2002 n.51 relativa al calendario scolastico nazionale per l'anno scolastico 2002/03, e la normativa ivi richiamata;

ATTESO che nella suddetta ordinanza, all'art. 2, il calendario delle festività, in conformità alle disposizioni vigenti, è determinato come segue:

- tutte le domeniche
- il 1° novembre, festa di tutti i Santi
- l'8 dicembre, Immacolata Concezione
- il 25 dicembre, Natale

- il 26 dicembre
- il 1° gennaio, Capodanno
- il 6 gennaio, Epifania
- il giorno di lunedì dopo Pasqua
- il 25 aprile, anniversario della Liberazione
- il 1° maggio, festa del Lavoro
- il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica
- la festa del Santo Patrono;

ATTESO che sempre la suddetta ordinanza, all'art. 1, stabilisce che gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 2002/2003 hanno inizio, per l'intero territorio nazionale, con la prima prova scritta, il giorno **18 giugno 2003**;

CONSIDERATO che, sempre nella suddetta ordinanza all'art. 3, è previsto che in via eccezionale, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca può autorizzare i responsabili degli Uffici scolastici regionali ad indire, anche nel corso dell'anno scolastico, sessioni speciali di esami di licenza di scuola media, di qualifica professionale, di licenza di maestro d'arte, con riguardo all'esigenza di riconversione professionale di lavoratori, in specie se in situazione di mobilità;

VISTO il parere favorevole, trasmesso in data 29.5.2002 prot. n. 5785/A7, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia sulla proposta del calendario scolastico regionale;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

sulla base di quanto esposto in premessa,

1. di determinare il seguente **Calendario scolastico regionale 2002/03**:

10 settembre 2002 - data di inizio delle lezioni
7 giugno 2003 - data di termine delle lezioni
30 giugno 2003 - data di termine delle attività educative nelle scuole dell'infanzia e delle attività didattiche nelle restanti istituzioni scolastiche

e i seguenti giorni di interruzione delle lezioni:

2 novembre 2002
dal 23.12.2002 al 6.1.2003
dal 17.4.2003 al 27.4.2003

Secondo il calendario che precede, sono previsti 207 giorni di lezione per le scuole elementari e secondarie, che si riducono a 206 nell'ipotesi che la ricorrenza del Santo Patrono cada in un giorno in cui siano previste lezioni.

Per evidenti ragioni di opportunità si raccomanda che i periodi di interruzione delle lezioni previsti dal presente calendario siano, in linea di massima, rispettati in via generale.

2. di disporre che le istituzioni scolastiche, in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, determinano con criteri di flessibilità gli adattamenti del calendario scolastico, che possono riguardare anche la data di inizio delle lezioni nonché la sospensione, in corso d'anno scolastico, delle attività educative o didattiche, prevedendo ai fini della compensazione delle attività non effettuate, modalità e tempi di recupero, in altri periodi dell'anno stesso, delle attività educative o delle ore di lezione non svolte.

In tale contesto è bene che le istituzioni scolastiche:

- programmino, nell'ambito di azioni di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, l'attivazione sperimentale di modifica dell'orario scolastico,
- tengano conto di eventuali non prevedibili eventi che possono comportare la sospensione o la riduzione del servizio scolastico (ad esempio il posticipo orario di ingresso conseguente a provvedimenti straordinari di emergenza dettati da situazioni contingenti di inquinamento ambientale, l'eventualità di possibili consultazioni elettorali, ecc.).

Gli adattamenti del calendario scolastico vanno stabiliti nel rispetto del disposto dell'art. 74, 3° comma, del D.L.vo n. 297 del 1994, relativo allo svolgimento di almeno 200 giorni di lezione, o, in caso di organizzazione flessibile dell'orario complessivo del curriculum e di quello destinato alle singole discipline ed attività, del disposto dell'art. 5 del D.P.R. n. 275 del 1999, relativo all'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali ed al rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline ed attività obbligatorie nonché, nell'una o nell'altra ipotesi, delle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola.

I suddetti adattamenti potranno essere deliberati dalle istituzioni scolastiche, previa opportuna intesa con il territorio e con le scuole viciniori, anche per evitare disagi alle famiglie; va inoltre tenuta presente l'opportunità di facilitare l'articolazione di un calendario scolastico d'istituto che tenga conto delle caratteristiche di multietnicità delle classi e che consenta agli allievi il rispetto delle principali festività religiose;

3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO